**EMENDAMENTO**

**AS 1662**

Delega processo civile

*Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:*

**1.** *all’articolo 1:*

*- al comma 2, primo periodo, sostituire la parola* «digitalizzazione» *con le parole*: «transizione digitale»;

**2.** *all’articolo 2, comma 1:*

**a.** *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) incrementare e semplificare il regime degli incentivi fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 per le parti che partecipano alle procedure di mediazione prevedendo, tra gli altri, interventi in ordine: alla misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; alla semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta, estendendolo anche al compenso dell’avvocato nei limiti previsti dai parametri professionali, nonché al contributo unificato sostenuto dalle parti nel giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo del procedimento di mediazione; al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; alla possibile previsione in favore degli organismi di mediazione di un credito di imposta per gli importi non corrisposti; alla riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.»;

**b.** *sopprimere la lettera b)*

**c.** *sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo citato. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*)prevedere, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, che la condizione si considera avverata se le parti si presentano al primo incontro dinanzi al mediatore e detto incontro si conclude senza l’accordo;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell’accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, fermi restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione base e di aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori e il monitoraggio delle esperienze, la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.»

**d.** *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113 del codice civile.»;

**e.** *alla lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente*

«3) l’utilizzabilità delle prove raccolte nell’ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;»

*e sopprimere il numero 4);*

**f.** dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) Apportare modifiche all’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio prevedendo espressamente che tutti gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile; disponendo che nella convenzione di negoziazioni assistita il giudizio di congruità previsto dall’articolo 5 , comma 8, legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia rimesso ai difensori delle parti, con conseguente adeguamento delle disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’ordine degli avvocati di cui all’articolo 11 della legge 12 settembre 2014, n.132, che rilasceranno copia autentica dell’accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell’accordo stesso; prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6.»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possono essere svolte, sull’accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.»

**3.** *all’articolo 3, comma 1:*

**a.** *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) prevedere che nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell’atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l’atto di citazione contenga l’ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all’articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell’attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa di un terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies);

c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall’udienza di discussione.

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l’udienza di rimessione della causa in decisione ed assegni:

a) un termine fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) termine fino a trenta e quindici giorni prima dell’udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente; all’udienza il giudice riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-octies) prevedere che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di “procedimento semplificato di cognizione”;

3) ferma la possibilità che l’attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato, in ogni procedimento anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si procede ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l’indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest’ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall’articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell’articolo 669- *terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell’articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

**b.** *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo le connesse disposizioni del codice di procedura civile.»

**4.** *all’articolo 4, comma 1:*

**a.** *sopprimere le lettere b), c) e d).*

**5.** *all’articolo 5, comma 1:*

**a.** *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

**6.** *sostituire l’articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6

(*Giudizio di appello)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall’articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell’atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all’articolo 342, comma primo, n.2), del codice di procedura civile siano esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall’articolo 348 del codice di procedura civile, l’appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l’improcedibilità dell’appello secondo quanto prevede l’articolo 348 del codice di procedura civile, che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente abrogare l’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;

3) che, qualora l’istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull’esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall’articolo 351, comma terzo, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisca al collegio per l’adozione dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d’appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell’appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza prevista dall’articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell’articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all’udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a 15 giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al Collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall’articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal comma 1, numero 2), sono esposte in modo sintetico e specifico.».

**6.1** *dopo l’articolo 6 inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)*

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380-bis e dall’articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all’ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l’ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente fondati o infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta fondatezza o infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell’udienza l’onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell’udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1. l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sia subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione sia esclusivamente di diritto, nuova, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenti gravi difficoltà interpretative;

c) sia suscettibile di porsi in numerose controversie;

1. ricevuta l’ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, possa dichiarare inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;
2. nel caso in cui non provveda a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegni la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;
3. la Corte di cassazione decida enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
4. il rinvio pregiudiziale in cassazione sospenda il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;
5. il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione sia vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e conservi tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

**7.** *sostituire l’articolo 7 con il seguente:*

«Art.7

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

**8.** *sostituire l’articolo 8 con il seguente*

«Art. 8

*(Processo di esecuzione)*

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincida con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine possa essere prorogato di ulteriori 45 giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell’esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell’esecuzione debba ordinare la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che debba ordinare la liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell’esecuzione debba esercitare una diligente vigilanza sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di 20 giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l’opposizione di cui all’articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’articolo 596 del codice di procedura civile; nell’ipotesi prevista dall’articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiari esecutivo e provveda entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimetta le parti innanzi al giudice dell’esecuzione

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all’istanza del debitore debba essere sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per 120 giorni e che, a garanzia della serietà dell’offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell’esecuzione, con decreto, debba: verificata l’ammissibilità dell’istanza, disporre che l’esecutato rilasci l’immobile nella disponibilità del custode entro 30 giorni a pena di decadenza dall’istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro 15 giorni sia data pubblicità, ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile, dell’offerta pervenuta rendendo noto che entro 60 giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell’offerta già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un’udienza da fissare entro 90 giorni per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aggiudica l’immobile al miglior offerente debbano essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell’esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-*ter* delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.;

l) prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l’attribuzione al G.E. del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non sia stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

**9.** *sostituire l’articolo 9 con il seguente:*

«Art. 9

*(Procedimenti in camera di consiglio)*

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale, sono adottati nel rispetto del criterio e del principio direttivo di ridurre le ipotesi di collegialità limitandole ai casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del libro del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, estendendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate o ai notai alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l’esercizio della giurisdizione individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

**10.** *all’articolo 10, comma 1*

- *alla lettera g) sopprimere le parole:* «o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera f),»;

**11.** *Sostituire l’articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11

*(Arbitrato)*

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia;

c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

**12.** *all’articolo 12, comma 1,*

**a.** *sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti*:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più̀ idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

**b.** *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

g-bis)introdurre, in funzione dell’attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter)prevedere che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-quater)prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, possa disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l’altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possano svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1137 del codice civile non perdano efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 669-*novies* del codice di procedura civile assuma anche in caso di contestazioni la forma dell’ordinanza.».

**12.1** *dopo l’articolo inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

(Ufficio per il processo)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che l’ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell’ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;
2. prevedere altresì che all’ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:
3. compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l’esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione; la cooperazione per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione;
4. compiti di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
5. compiti di coordinamento tra l’attività del magistrato e l’attività del cancelliere;
6. compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;
7. compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
8. prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo” presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

2) prevedere che all’ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;

c) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;

d) prevedere l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “Ufficio spoglio, analisi e documentazione”, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l’intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni semplici della Corte;

b) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l’altro, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’articolo 363 del codice di procedura civile;

c) di supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.»

**13.** *all’articolo 14, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti*

*dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all’articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d’ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest’ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

**14.** *all’articolo 15, comma 1*

*dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1. sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d’ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;
2. non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

**15.** *dopo l’articolo 15 inserire il seguente:*

Art. 15-bis

*(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)*

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l’introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con abrogazione riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla l. n. 184/1983 di proporre la relativa azione;

d) l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

e) che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere *inaudita altera parte* provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera d) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell’ipotesi di domande relative all’affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell’11 maggio 2011 a Istanbul, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d’ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione, fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all’udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’art. 3 l. n. 898/1970; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE), n.1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l’accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l’adozione nei procedimenti di cui alla lettera a), di puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio assistenziali in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio assistenziale; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio assistenziale, alla nomina del curatore speciale ovvero dell’ausiliario del giudice;

aa) l’abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l’introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice civile, all’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all’articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all’articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell’art. 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

**15.1**  *dopo l’articolo 15 inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)*

1. All’articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole “sono adottati “sono aggiunte le seguenti: “d’ufficio o” e dopo le parole “dei parenti” sono aggiunte le seguenti: “del curatore speciale del minore qualora già nominato”;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d’ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: “In tal caso fissa con lo stesso decreto l’udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all’esito dell’udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.”;

d) al quarto comma le parole “il minore” sono soppresse.

2. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui” sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per il suo benessere fisico o psichico e per la sua crescita”.

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l’allontanamento, e lo comunica senza indugio, all’autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull’affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d’appello. L’omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento.”

3. All’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

“Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, 710 del codice di procedura civile, e 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709-*ter* codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo 709-*ter* codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo trasmette, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All’articolo 26-*bis* del codice di procedura civile le parole: “*il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*” sono sostituite dalle seguenti: “*il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*”.

5. All’articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

“*Il giudice provvede, anche d’ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell’esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore e si trovano con lo stesso in conflitto di interessi”*.

6. All’articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: “*Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede*”;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“*Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze*.”

7. All’articolo 543, comma 4, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “*Il creditore, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.  La mancata notifica dell’avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento*”.

8. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole “*o di divorzio*” sono aggiunte le seguenti: “, *di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti*”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1.bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinat*e. *Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.*”;

c) al comma 3, primo periodo, le parole “*nei casi di cui al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis*” e sono aggiunte infine le seguenti: “*, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.*”.

9. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell’avo cittadini italiani”.

*Conseguentemente*

*- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente*: «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

*- premettere all’articolo 1 le seguenti parole*: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

*- dopo l’articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole*: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglienonché in materia di esecuzione forzata».